



Rimborsò spese accessorie per cure all'estero

Data 19 luglio 2006
Categoria professione

Il rimborso delle spese accessorie per cure effettuate all'estero rientra nella discrezionalità delle varie nazioni

Non c'è obbligo di rimborsabilità per le spese sostenute per affrontare il trasferimento all'estero legato alle esigenze mediche.

Tuttavia gli stati membri possono liberamente conferire prestazioni aggiuntive agli assicurati in base al diritto nazionale, ma non sono obbligati a conferirle.

Le norme comunitarie (in particolare l'art. 22 del regolamento n. 1408/71) non disciplinano la questione delle spese complementari (spostamento, soggiorno e mantenimento, occorse in relazione a cure mediche all'estero); pertanto, spetta unicamente agli Stati membri decidere se adottare o meno disposizioni aggiuntive che attribuiscano il diritto al rimborso di determinate spese.

Corte Giust. CE Conclusioni dell'Avvocato Generale 19/01/2006, n. Causa C-466/04